

PREVENZIONE

Definizione tratta dall'art. 2 del D.Lgs 81/08 **prevenzione**: «*il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno*».

La **prevenzione** è l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all'eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni.

Si tratta quindi, riprendendo la definizione di rischio come funzione di probabilità e gravità, dell'abbattimento della probabilità di un evento dannoso

$$R = f (P, M)$$

ESEMPI DI PREVENZIONE

Tra gli esempi di attività di prevenzione:

- la formazione e l'informazione (aumentano conoscenze e consapevolezza sui rischi);
- l'addestramento (aumenta la capacità dell'operatore);
- la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose (previene l'esposizione);
- l'uso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni (previene incidenti e infortuni dovuti a parti non protette);
- la verifica periodica degli impianti (previene i guasti).

Sono esempi di prevenzione riguardo la guida di autoveicoli: la bassa velocità, l'ABS, la corretta alimentazione prima della guida, la gomme non usurate ecc.

In generale le attività di prevenzione sono più importanti rispetto alle attività di protezione perché evitano che l'evento si manifesti.

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore

Misure generali di tutela

Misure generali di tutela

Il D.lgs. 81/08 elenca all'art. 15 comma 1 una serie di Misure generali di Tutela, al comma 2 precisa che : *«Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.»*

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

«si esprime la garanzia della massima sicurezza tecnologicamente fattibile per cui le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro devono essere continuamente aggiornate, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.»

Misure di Tutela

- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j. il controllo sanitario dei lavoratori;
- k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Misure di Tutela

- l) l'informazione e formazione adeguata per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguata per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) l'istruzione adeguata ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Misure di Tutela

Gerarchia delle misure di Prevenzione

Eliminazione del rischio

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso

Riduzione dell'esposizione con misure tecniche e organizzative

Misure di Tutela

Sorveglianza sanitaria.

Una misura importante di prevenzione riguarda il controllo sanitario dei lavoratori. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria non significa semplicemente effettuare le visite mediche ma, entrare nel merito della valutazione dei rischi e condividere scelte operative e finalizzate alla gestione complessiva della Sicurezza sul lavoro in azienda.

Il MC si occupa infatti di suggerire scelte tecniche, procedurali e comportamentali che riguardano lo svolgimento dell'attività lavorativa e per fare questo deve ricevere dal datore di lavoro tutte le informazioni che lo mettono nelle condizioni di svolgere questa attività.

La sorveglianza sanitaria non comprende “solo” le visite mediche

Misure di Tutela

Il Medico competente (MC) sulla base della Valutazione Del Rischio (VDR) effettua:

- visite mediche periodiche;
- esami emato-chimici e altri;
- indicatori biologici di esposizione;

Gli esami servono come attività preventiva all'insorgenza delle malattie

- accertamenti sanitari per :
 - stabilire lo stato di salute all'assunzione;
 - individuare fattori individuali che aumentano il rischio;
 - evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l'insorgenza;
 - redigere l'anamnesi.

Sulla base degli accertamenti effettuati il MC rilascia:

- idoneità alla mansione specifica
- idoneità alla mansione con prescrizioni (DPI, limitazioni temporali ecc.)
- non idoneità alla mansione (giusta causa, possibilità di ricorso)

Il giudizio di idoneità definisce la compatibilità o meno tra il lavoro svolto e le condizioni di salute del lavoratore

Misure di Tutela

Alcuni esami per alcuni rischi

Rischio	Patologia	Esame
Rumore	Ipoacusia	Audiometria
Movimentazione carichi	Lombalgia e altre	Esami funzionali colonna
Videoterminali	Disturbi alla vista	Visita oculistica
Rischio chimico	Varie	Esami sangue, urine ecc.

La periodicità delle visite dipende dalle possibili modalità di insorgenza ed evoluzione delle patologie da prevenire

Misure di Tutela

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di rischio aggiornata dal Medico Competente.

La cartella sanitaria viene consegnata anche al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” del lavoratore, dal punto di vista della salute, in relazione alla attività lavorativa svolta.

Nella cartella sanitaria è contenuta la storia del lavoratore dal punto di vista del rischio.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Rientrano fra le misure di prevenzione anche la predisposizione di una adeguata segnaletica standardizzata per la sicurezza.

Il D.Lgs dedica all'argomento un apposito Titolo (V) e la serie di allegati dal 14 al 23 che riportano:

- i colori;
- i cartelli;
- la segnaletica gestuale;
- la segnaletica acustica.

Queste caratteristiche sono previste e regolate da direttive CE e sono uniformi tra i paesi membri che le hanno recepite.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

In particolare il decreto prevede che:

1. quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.
2. qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

LA MISURA CARDINE DELLA PREVENZIONE È L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

INFORMAZIONE

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

2. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

FORMAZIONE

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

2. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Per gli addetti all'antincendio è previsto un corso di n. 8 ore, se l'istituzione scolastica ha meno di 1000 persone presenti, e di 16 ore nel caso siano più di 1000. Inoltre, se il plesso ha più di 300 persone presenti, è necessario conseguire l'attestato di idoneità tecnica. La nomina ed il numero degli addetti deve essere effettuata, dal Datore di lavoro in base alle reali esigenze, del plesso. Una indicazione Ministeriale propone n. 2 addetti per piano.

Per gli addetti al primo soccorso è previsto un corso di 12 ore ed un aggiornamento, ogni 3 anni, di 4 ore.

La nomina ed il numero degli addetti al primo soccorso deve essere effettuata, dal Datore di lavoro in base alle reali esigenze, del plesso. Una indicazione Ministeriale propone n. 2 addetti per plesso.